

AUTOCARAVAN: FINESTRE DIFETTOSE

APPELLO PER LA SICUREZZA STRADALE

di Pier Luigi Ciolli

Finestre Polyplastic difettose nelle autocaravan e che si possono distaccare durante la circolazione stradale

Al fine di comprovare quanto sotto esposto, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è disponibile a mostrare sin d'ora sia la corrispondenza intercorsa in merito alla vicenda.

Quale associazione impegnata, tra le altre, nelle campagne di informazione e prevenzione a favore della sicurezza stradale, comunica quanto segue.

IL FATTO

A seguito di segnalazioni ricevute dai proprietari di autocaravan (associati o meno all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti) è stato appreso che la società Polyplastic ha prodotto finestre per autocaravan difettose nelle quali si verifica la delaminazione tra il vetro interno e quello esterno.

L'EFFETTO

È scattata l'attenzione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti perché molti proprietari di autocaravan hanno comunicato che il distacco delle finestre è avvenuto mentre il veicolo era in circolazione con gravissimi rischi per la sicurezza stradale e, quindi, per l'incolumità delle persone. È sufficiente pensare a quello che potrebbe accadere a un motociclista improvvisamente investito da una lamina di una finestra che si stacca da un veicolo in velocità!

Il problema ha effetti anche in termini di copertura assicurativa del proprietario dell'autocaravan che potrebbe cagionare un danno a terzi a causa del distacco delle finestre in circolazione stradale.

Sul punto, ricordiamo che la polizza assicurativa RCA copre i danni alle persone e/o alle cose e la polizza assicurativa cristalli copre i danni alle finestre; ma, avendo la Polyplastic comunicato il difetto, la compagnia assicuratrice potrebbe attivare rivalsa verso l'assicurato per quanto ha dovuto pagare a terzi. Non solo, se il distacco di una finestra ferisce o uccide, si attivano problemi in sede penale sia per il guidatore sia per il proprietario dell'autocaravan che dovranno dimostrare la loro NON responsabilità. La mancata esecuzione della manutenzione proposta dalla Polyplastic potrebbe determinare una condanna.



Una delle finestre difettose: si è aperta tra le 2 parti

LE CRITICITÀ

Alcuni nostri associati hanno comunicato di aver seguito le indicazioni della Polyplastic contattando il concessionario autorizzato a loro più vicino per richiedere l'intervento di manutenzione e che a distanza di molte settimane non vi è stato alcun riscontro. Ciò induce a intervenire autonomamente per risolvere il problema **MA NON DEVE ESSERE FATTO** perché sarebbe un ulteriore pericolo in termini di sicurezza stradale, trattandosi di interventi non eseguiti da soggetti professionisti.

Nonostante la gravità del problema esiga interventi di estrema urgenza, nelle lettere inviate ai proprietari delle autocaravan interessate dal difetto non si indica il concessionario al quale rivolgersi e la data utile per l'intervento sebbene la Polyplastic conosca il luogo di residenza del destinatario.

Il proprietario dell'autocaravan ha l'ulteriore onere di visitare il sito internet della Polyplastic (sempre che sia in grado di accedere e consultare internet) e verificare quale sia il concessionario a lui più vicino, cercare di contattarlo (cosa non facile), fissare un appuntamento per l'intervento in garanzia che gli consenta di utilizzare l'autocaravan il prima possibile.

Più difficile il cercare altro concessionario se il primo ha una lunga lista di attesa visto che alcuni proprietari di autocaravan potrebbero optare per la sostituzione di tutte le finestre (arrivano a 7 in alcune autocaravan) e il personale di detti concessionari addetto alle manutenzioni è esiguo.

QUALI AZIONI HA INTRAPRESO L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DI AUTOCARAVAN

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha comunicato tempestivamente ai proprietari di autocaravan di cui possedeva gli indirizzi email che, in caso di veicolo con finestre Polyplastic, dovevano consultare il sito internet www.sea.polyplasticpass.nl per verificare se la propria autocaravan fosse registrata presso la Polyplastic in quanto coinvolta nel difetto di produzione e che tale difetto costituiva un pericolo per la circolazione stradale.

Ai proprietari informati e in possesso di finestre Polyplastic abbiamo chiesto di inviarci una email all'indirizzo info@incamper.org comunicando alcune dati inerenti il loro veicolo affinché ci sia possibile aggiornarli in modo continuativo.

La proposta del produttore è un intervento gratuito di manutenzione oppure la sostituzione delle finestre con uno sconto. Essendo da sostituire anche sette finestre, per loro sarebbe un vero affare mentre per il camperista (che in alcuni casi deve percorrere qualche centinaio di chilometri per trovare l'officina autorizzata a tale sostituzione) sarebbe un micidiale salasso.

Potremo avere un quadro ancora più preciso e decidere che strada intraprendere per la difesa dei diritti del consumatore e della sicurezza stradale se tutti ci attiveremo per informare più camperisti possibili, in modo che ci scrivano se hanno avuto problemi o meno con le finestre Polyplastic.

Per metterci in grado di evitare degli incidenti stradali con danni a cose e persone nonché per chiedere ai responsabili di risolvere i problemi che il proprietario dell'autocaravan ha affrontato e/o deve affrontare per mettere in sicurezza le finestre, visto il gran numero di segnalazioni che ci stanno pervenendo,

È INDISPENSABILE CHE IL CAMPERISTA CI INVII I SEGUENTI DATI:

1. tipo autocaravan;
2. targa autocaravan;
3. proprietario nome, cognome, indirizzo completo;
4. anno di acquisto;
5. dati del venditore (nome società, email);
6. problemi riscontrati e su quale finestra, identificandola dai dati inseriti in un adesivo posto nell'angolo superiore destro e/o in altre serigrafie apposte sui bordi della finestra stessa.
7. eventuali corrispondenze inviate e/o ricevute.
8. interventi effettuati in garanzia e/o a proprie spese;
9. interventi di verifica con tagliandi, specificare quando e da chi.

NEI CONFRONTI DEL PRODUTTORE E DEL DISTRIBUTORE DELLE FINESTRE

Alla luce di alcune comunicazioni della Polyplastic sembrava che il problema riguardasse solo le autocaravan prodotte dalla Società Europea Autocaravan (SEA) nell'arco temporale marzo 2004-dicembre 2005. In realtà, il problema parrebbe avere dimensioni molto più ampie. Infatti, abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di proprietari di autocaravan che hanno acquistato veicoli prodotti anche prima (nel 2001 e nel 2002) nonché successivamente (nel 2007 e seguenti).

La Polyplastic avrebbe informato 3.911 proprietari di autocaravan inviando una lettera solo per posta ordinaria con la quale si invita a effettuare un intervento gratuito di manutenzione tramite un sistema di avvistamento ovvero a sostituire a pagamento le finestre.

Tale campagna informativa non può ritenersi idonea al fine di tutelare la sicurezza stradale sia perché il numero dei soggetti interessati potrebbe essere notevolmente superiore a quello dei soggetti informati sia perché la Polyplastic ha inviato comunicazioni con posta ordinaria che non è tracciata. Dunque, non vi è alcuna certezza che i destinatari siano venuti a conoscenza del problema.

Al fine di ottenere chiarimenti utili ad accelerare la manutenzione o sostituzione delle finestre pericolose, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha inviato tre richieste di chiarimento alla Polyplastic nonché al Dimatec e alla SEA. La Polyplastic ha risposto senza tuttavia fornire tutti i chiarimenti richiesti e al fine precipuo di diffidare l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dalla pubblicazione di atti di corrispondenza e contatti email.

NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE

Abbiamo inviato decine di email a ACTItalia - Confederazione Italiana Campeggiatori - Associazione Produttori Camper - Assocamp (associazione rivenditori) ma a oggi non hanno inviato alcun cenno di riscontro.

Grazie per l'attenzione e a leggervi.

LA LETTERA DELLO STUDIO LEGALE PER CONTO DELL'ANCC AI PRODUTTORI

STUDIO LEGALE BRUNETTI

Firenze, 13 luglio 2014

P.e.c. Spett. Dimatec Spa

P.e.c. Spett. Società Europea Autocaravan Spa

Email Spett. Polyplastic

E p.c./p.e.c. Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dipartimento per i trasporti,
la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
c.a. Egr. Direttore della Divisione II

Oggetto: campagna di sicurezza per autocaravan Sea prodotte nel periodo 01.03.2004/31.12.2005 con finestre Polyplastic.

La presente è formulata in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) con sede a Firenze in via San Niccolò 21 quale associazione che rappresenta la categoria dei proprietari di autocaravan impegnata, tra le altre, a favore della sicurezza stradale.

Premesso che

- La mia assistita riferisce di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di proprietari di autocaravan con finestre Polyplastic che hanno subito la delaminazione tra il vetro interno e quello esterno.
- In molti casi tale fatto si è verificato in circolazione stradale con possibili e gravissimi danni a persone e cose.
- Alcuni proprietari di autocaravan hanno ricevuto una lettera inviata tramite posta ordinaria con la quale la Polyplastic ha avviato una campagna per la sicurezza invitando a eliminare gratuitamente il difetto attraverso un sistema di avvistamento oppure a sostituire le finestre previo pagamento di una certa somma.
- Nella lettera si evidenzia altresì che la campagna di sicurezza è stata avviata di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Con lettera dell'08 luglio scorso, l'A.N.C.C. chiedeva alcuni chiarimenti alle società Polyplastic e Dimatec. In risposta, con email del 10 luglio, la Polyplastic chiedeva cortesemente di tradurre la comunicazione in inglese ovvero in tedesco.

Considerato che

- sinora non si è verificato o comunque non è stato reso noto alcun caso di morte o lesione in conseguenza del prodotto difettoso in oggetto;
- la natura del difetto in questione è tale da poter cagionare gravissime conseguenze a danno di persone e cose specie se la delaminazione si verifica improvvisamente mentre il veicolo è in circolazione stradale;
- le società in indirizzo sono a conoscenza del problema e ciò potrebbe rilevare in termini di responsabilità civile e/o penale qualora venisse accertato che non sono state predisposte tutte le misure necessarie per evitare i danni derivanti dal prodotto difettoso.

- la corrispondenza inviata tramite posta ordinaria non è tracciata e non garantisce l'effettivo recapito al destinatario;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è reperibile alcuna comunicazione inerente la questione in esame;
- è improcrastinabile informare con assoluta certezza tutti i proprietari delle autocaravan in oggetto a tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità delle persone.

Tutto ciò premesso e considerato, l'A.N.C.C. per mio tramite, chiede alla società Polyplastic di comunicare l'avvio della campagna di sicurezza in oggetto ai proprietari delle autocaravan prodotte nel periodo 01.03.2004 - 31.12.2005 tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza, la mia assistita valuterà ogni ulteriore e possibile azione a favore della sicurezza stradale anche in sede penale.

La Società Europea Autocaravan Spa e la società Dimatec Spa vorranno fare da tramite tra l'A.N.C.C. e la società Polyplastic anche al fine di tradurre gli atti di corrispondenza.

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Avv. Assunta Brunetti



Un camperista racconta: "Mentre percorro una strada panoramica, mia figlia dice: – Papà, abbiamo la finestra grande che si muove!– Non faccio in tempo a realizzare che cosa poteva essere che a un tratto la finestra si è aperta letteralmente, dividendosi in due, per fortuna andavo piano e la finestra che si è staccata è finita a terra senza rompersi. Abbiamo recuperato la seconda parte della finestra e abbiamo letteralmente attaccato con del nastro adesivo le due parti delle finestre insieme sperando che il tutto funzionasse!"

COSA DICE LA LEGGE - LA RESPONSABILITÀ PER PRODOTTI DIFETTOSI

Tale fattispecie è specificamente disciplinata dal codice del consumo. In base al codice del consumo, il produttore non è obbligato a eliminare gratuitamente il difetto di un suo prodotto.

Il produttore è responsabile dei danni derivanti dal prodotto difettoso e per danno non può intendersi la spesa che il consumatore deve eventualmente sostenere per l'eliminazione del difetto.

Al fine di escludere ovvero limitare la propria responsabilità, il produttore deve attivarsi per comunicare l'esistenza sul mercato di un prodotto difettoso. Al riguardo è interesse del produttore scegliere una modalità di comunicazione che consenta di raggiungere con certezza il proprietario del prodotto difettoso. In tal modo chi detiene il prodotto difettoso non potrà sostenere a proprio favore di non essere a conoscenza del problema.

Il risarcimento non sarà dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

PER APPROFONDIRE IL QUADRO NORMATIVO circa la responsabilità del produttore in base al codice del consumo si evidenzia quanto segue.

L'art. 115 del citato codice definisce 'prodotto' ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Quindi le finestre di un'autocaravan possono senza dubbio ricondursi nella nozione giuridica di 'prodotto'.

La stessa norma fornisce la definizione di 'produttore' identificando tale figura con il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore e il cacciatore. Nel caso in esame, il produttore è la società Polyplastic.

Ai sensi dell'art. 114 del citato codice "Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto".

Questa norma è di rilevanza centrale nell'inquadramento della vicenda. Essa ha una portata evidentemente diversa **dall'articolo 130, comma 1 del codice del consumo** ai sensi del quale: "Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene".

Dunque, se il venditore è responsabile del difetto il produttore è responsabile del danno cagionato dal difetto del suo prodotto.

Da ciò derivano evidenti conseguenze in punto di diritti del consumatore. Infatti, se ai sensi dell'articolo 130 del codice del consumo il consumatore può pretendere dal venditore - nel termine della garanzia legale - l'eliminazione del difetto ovvero la sostituzione del bene, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo senza costi a suo carico, non vi è analoga norma del codice del consumo che attribuisca al consumatore il diritto di esigere dal produttore l'eliminazione gratuita del difetto giacché - come vale ripetere - il produttore è responsabile solo del danno eventualmente derivante dal prodotto difettoso.

È bene altresì tenere a mente la definizione di 'prodotto difettoso' (articolo 117, codice del consumo): 'Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
- c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio".

Circa il quadro delle responsabilità, si evidenzia che la responsabilità del produttore è espressamente esclusa dall'**articolo 118 del codice del consumo**:

- a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
- b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
- c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
- d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
- e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata.

Si precisa che non tutti i danni derivanti da un prodotto difettoso obbligano il produttore al risarcimento.

Ai sensi dell'articolo 123 del codice del consumo è risarcibile:

- "a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
- b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di 377,00 euro".

Inoltre, **l'articolo 122 del codice del consumo** prevede che: "nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo l'articolo 1227 del codice civile. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto".